

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	643
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Senatore CHIARELLO: Estensione all'isola di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2645) . . . . .	643
PRESIDENTE . . . . .	643, 644
SCARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	644
Senatore ZANNIER ed altri: Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2736) . . . . .	644
PRESIDENTE . . . . .	644, 645, 646
DEGAN, <i>Relatore</i> . . . . .	644, 646
SCARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	644, 646
TANI . . . . .	645
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	647

La seduta comincia alle 9,45.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fioret e Giraudi.

**Seguito della discussione della proposta di legge: Senatore Chiarello: Estensione all'isola di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2645).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Chiariello: « Estensione all'isola di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione generale sulla proposta di legge in questione è stata già svolta nel gennaio scorso. Il provvedimento rimase quindi all'ordine del giorno, nel fortunoso periodo del dibatt-

tito sulle modifiche alla legislazione in materia di viabilità ordinaria ed autostradale.

Sostituendomi al relatore, onorevole Fioret, replicherò brevemente alle osservazioni fatte. Sostanzialmente dal dibattito non mi pare siano emersi rilievi di particolare importanza sul testo del provvedimento, che ha solo il significato di una estensione ad un caso particolare della normativa di cui alla legge 20 giugno 1966, n. 599. È stato accennato alla opportunità di una più ampia normativa che investa più in generale le piccole isole, indipendentemente dalla lunghezza della rete stradale; si è detto che in materia dovrebbe essere esercitata, a brevissima scadenza, la competenza regionale. Si tratta di perplessità che non mi pare abbiano comunque portato a proposte alternative. Ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato così come ci è stato trasmesso dal Senato, anche perché alcuni onorevoli colleghi di diverse parti politiche si sono fatti interpreti della opportunità che il provvedimento stesso, se deve arrivare ad una conclusione, vi giunga piuttosto rapidamente, in relazione anche ad alcune esigenze locali.

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso che riconfermare l'orientamento favorevole del Governo in ordine a questa proposta di legge. Sono del pari convinto della inopportunità che quanto previsto nel progetto di legge sia generalizzato fino a comprendere tutte le piccole isole. E lo sono per due ragioni fondamentali: innanzi tutto perché, stante il prossimo deferimento di poteri alle regioni in materia di industria turistica, verrebbe colpita l'autonomia delle stesse da un provvedimento che generalizzasse l'estensione delle norme a tutte le piccole isole; poi, perché in merito a queste ultime esistono una costante e diverse variabili. La costante per Ischia è rappresentata dall'estensione dell'isola, ma occorre tener conto delle variabili. Non tutte le piccole isole, ad esempio, hanno un'azienda di cura, soggiorno e turismo; lo sviluppo della rete stradale varia da piccola isola a piccola isola; inoltre, esistono diverse intensità di traffico. Tutte queste variabili, insomma, non possono non costituire oggetto di un esame preciso da parte delle singole autorità regionali che diverranno — ripeto — competenti in materia.

Per tali ragioni, ritengo che il progetto di legge debba essere approvato prima dell'inizio della stagione estiva, così da mettere in condizione gli operatori, pubblici e privati,

di dar luogo alla loro pianificazione stagionale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

#### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia di limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, sono applicabili anche all'isola d'Ischia indipendentemente dalla lunghezza della sua rete stradale extra-urbana.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatore Zannier ed altri: Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2736).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Zannier, Maier, Buzio, Cifarelli, Di Benedetto, Tansini, Noè, Albanese, Catellani, Avezzano, Comes, Lombardi, Minnocci, Genco: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Ricordo che il relatore, onorevole Degan, ha già svolto la relazione introduttiva. È stato successivamente costituito un gruppo di lavoro che, in diverse sedute, ha esaminato con particolare cura ed attenzione il testo della proposta di legge. Vorrei quindi pregare il relatore Degan di integrare la sua relazione, con notizie relative ai risultati cui è giunto il gruppo di lavoro.

DEGAN, *Relatore*. Il gruppo di lavoro ha accolto sostanzialmente l'articolo 1 della proposta di legge pervenutaci dal Senato, prospettando l'opportunità di aggiungere, alla fine dell'articolo 1, le parole: « se ritenute urgenti e necessarie ». Con ciò, in pratica, si intende dare al ministro dei lavori pub-

blici la possibilità di finanziare non solo i completamenti di opere già iniziate (completamenti che conservano comunque diritto di priorità) ma, eventualmente, anche nuove opere. Di qui il correttivo della valutazione di urgenza e necessità.

Sull'articolo 2 — come d'altronde sull'articolo 3 — si è particolarmente soffermata l'attenzione del gruppo di lavoro. Per ciò che riguarda l'articolo 2, si è ritenuto di prospettare la opportunità di sopprimere la determinazione delle spese e dei compensi accessori nelle percentuali indicate nella proposta di legge. Ci si è quindi limitati sostanzialmente a consentire l'ammissione a contributo da parte dello Stato delle spese di progettazione, in funzione della tabella professionale, modificando con ciò sostanzialmente quanto previsto nella legge n. 589, che prevedeva contributi fissi in misura percentuale rispetto alle indicazioni recate dalle tabelle professionali.

Per quanto concerne l'articolo 3, stante il fatto che ormai sostanzialmente la legge n. 641 ha da questo punto di vista prodotto quasi integralmente i suoi effetti, è parsa opportuna la sua soppressione, per evitare oltretutto il rischio di determinare dei ritardi negli *iter*, già sufficientemente complessi, relativi alla legge in questione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TANI.** Alcune riserve debbono essere formulate in ordine alla proposta di legge. Dobbiamo rilevare, innanzi tutto, ancora una volta, che di fronte alla drammatica situazione degli enti locali altro non si ritiene di fare che intervenire con una « leggina ». Tutto ciò quando in relazione alle opere pubbliche degli enti locali si pongono problemi — variazione delle procedure, situazione del credito, eccetera — che necessitano di provvedimenti di ben altra efficacia e natura.

Entrando nel merito del provvedimento, come già rilevato in sede di gruppo di lavoro, non si può non sottolineare la sproporzione esistente tra gli obiettivi che si dice di voler raggiungere, il titolo, un po' roboante, la stessa relazione dei proponenti, ed i risultati che si raggiungeranno in effetti.

Per quanto attiene al primo articolo, siamo d'accordo per l'estensione di quanto già deciso con la legge n. 574 del 1965, ma non possiamo non rilevare che la possibilità indicata è soltanto teorica. Proprio ieri la Cassa

depositi e prestiti, in merito ad una iniziativa del genere di quella cui facciamo riferimento, cioè per la costruzione di una casa di riposo, ha riconfermato — ribadendola per la terza volta — la sua risposta negativa. Pertanto, non so davvero quanto esista in realtà la possibilità di avere il contributo di cui si parla. Se poi teniamo conto della mancanza di una certa politica da parte di molti comuni, ci veniamo a trovare di fronte a cose veramente ridicole in ordine alla possibilità di intervenire con questa legge.

Per quanto riguarda l'articolo 2, anche se in sede di gruppo di lavoro non è stata accettata una certa impostazione, tenuto conto dei limiti di intervento della legge, non posso non formulare dei rilievi. Il discorso che viene richiamato, circa la possibilità di costruire case di riposo anche per portare avanti un'azione complementare alla costruzione di nuovi ospedali, così da liberare le corsie di un certo tipo di malati, non può non rendere opportuno un riferimento alla regionalizzazione.

Tenuto conto dei limiti della legge, proprio in ordine alle possibilità di intervento, noi potremmo considerare l'opportunità di riferirla alle opere che necessitano di completamento, mentre per le nuove opere insisteremmo perché vi fosse un trasferimento dei compiti particolari dell'assistenza alle regioni, in attesa, evidentemente, della revisione di tutto il settore, non relativo soltanto alla costruzione di case di riposo, ma concernente altresì l'assistenza ai ragazzi, problema quest'ultimo reso più acuto dalla grave situazione che ci è stata in questi giorni richiamata.

Sostanzialmente, con questo provvedimento si è intesi intervenire per quanto riguarda una modifica delle tariffe professionali. Noi accettiamo in materia le proposte del relatore, ma non possiamo non rilevare — non abbiamo ovviamente nulla contro le categorie interessate — che, in ordine alla situazione generale degli enti locali, il provvedimento non è certo a favore di questi ultimi, traducendosi in un aggravio delle loro condizioni. Anche in questa materia il problema da affrontare era quello dell'affidamento di incarichi a professionisti esterni. È questione di grande importanza per gli enti locali, disporre di personale tecnico sufficiente.

Noi traduciamo tutti questi motivi di perplessità e tutte queste riserve in un atteggiamento di astensione nei confronti del progetto di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEGAN, *Relatore*. L'onorevole Tani sa benissimo che questa proposta di legge è programmaticamente delimitata e — diciamo pure — modesta nel suo contenuto immediatamente operativo. Se ne è discusso a lungo in sede di gruppo di lavoro, ma non si è ritenuto di dover affrontare il tema della « regionalizzazione », che è un tema che andrà affrontato nell'ambito dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni alle regioni. Per quanto riguarda la viabilità, ci siamo comportati in maniera diversa, ma ci trovavamo di fronte a stanziamenti di un tale rilievo da poter giustificare l'anticipazione di un indirizzo politico. In questo caso sarebbe stato improprio e comunque eccessivo rispetto alle delimitazioni della proposta di legge procedere nello stesso senso. Non mi pare comunque che si possa contestare l'utilità dei completamenti delle opere cui ci riferiamo. Il progetto di legge, anche per quanto riguarda, le tariffe professionali, non comporta alcun aumento di onere a carico dei comuni, in definitiva, nella misura in cui consente allo Stato di coprire con il proprio contributo tutto l'onere che i comuni stessi avrebbero dovuto sopportare per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della legge n. 589.

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non credo che sia semplice quantificare l'area di impatto, sul piano pratico, del provvedimento. Comunque è importante rilevare un indirizzo politico che ha trovato espressione in un testo unanime della Commissione. Il Governo, constatata questa volontà concorde, non può non esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

Il Ministro dei lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi già ammessi per le opere non ancora completate.

Il relatore, che si fa interprete delle decisioni del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « se ritenute urgenti e necessarie ».*

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, modificato dall'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle norme della tariffa professionale, sarà computata una somma ammessa a contributo per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità lavori e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 30 per cento degli onorari a percentuale per le opere di edilizia, del 45 per cento per le opere di edilizia ospedaliera e del 60 per cento per le opere stradali, acquedotti, fognature, impianti di distribuzione energia elettrica ed opere portuali. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredi, l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori ».

Le disposizioni anzidette si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è soppresso.

Il quinto comma dell'articolo 16 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti, per i geometri e periti. Per il conglobamento delle spese si

seguirà la norma di cui al secondo comma. Qualora l'opera venga finanziata a lotti nel primo progetto stralcio finanziato dovrà essere previsto anche il compenso per il progetto generale, debitamente approvato in linea tecnica ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredi l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori ».

Le disposizioni anzidette si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è abrogato.

Il quinto comma dell'articolo 16 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti, e per i geometri e i periti ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Il compenso agli enti concessionari per le spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per

direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo sarà determinato, in rapporto all'ammontare totale dei lavori, compresi arredi ed attrezzature, in base alle vigenti tariffe professionali. Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 30 per cento degli onorari a percentuale ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

*(È respinto).*

L'articolo 3 s'intende soppresso.

A seguito delle modifiche ora apportate alla legge, propongo che il titolo della proposta di legge sia così emendato: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

Pongo in votazione il titolo così modificato.

*(È approvato).*

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non ci sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatore Chiarello: « Estensione all'isola di Ischia, della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2645):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1971

## Proposta di legge:

Senatore Zannier ed altri: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 241, sull'edilizia scolastica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2736) con il nuovo titolo: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali »:

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	11
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	6
Voti favorevoli . . . . .	11
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

## Hanno preso parte alle votazioni:

Amodei, Baroni, Beragnoli, Borra, Bortot, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, Conte, Degan, Di Lisa, Ferretti, Fiumanò, Fracassi,

Giglia, Napolitano Luigi, Pica, Piscitello, Pisoni, Quilleri, Tani, Todros, Vianello.

*Si sono astenuti dalla votazione della proposta di legge n. 2736:*

Amodei, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vianello.

*Sono in congedo:*

Fioret, Giraudi.

**La seduta termina alle 10,15.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO